



ANGELO GAGLIONE
NOTAIO

REPERTORIO N. 117.754

RACCOLTA N. 15.977

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

DELLA "DREAMS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di gennaio.
In Roma, presso il mio studio al Viale Gioacchino Rossini n. 26, alle ore quattordici e minuti trenta.

(Roma, 26 gennaio 2016)

Avanti a me Dott. ANGELO GAGLIONE, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente la Signora:

- **FAZZI MARCELLA**, nata a Milano il 25 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso la sede legale ove infra, la quale dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale FZZ MCL 67B65 F205X e di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società cooperativa sociale Onlus di nazionalità italiana denominata:

-- **"DREAMS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."**, con sede legale in Roma, Via Giorgio Scalia n. 39, codice fiscale, partita Iva ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 11032931005, R.E.A. n. RM-1273369 ed all'Albo delle Società Cooperative, Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente, al n. A206991, indirizzo P.E.C.: DREAMSONLUS@LEGALMAIL.IT, giusta i poteri statutari.

Detto Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea della suddetta società riunitasi oggi, a quest'ora e in questo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-- Modifiche ed integrazioni degli artt. 5, 10, in materia di scopo e oggetto sociale e procedura di ammissione.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea la Comparsante ai sensi dell'articolo 26 del vigente Statuto sociale, la quale constatata e mi fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in questo luogo, per la data odierna alle ore 7.00 in prima convocazione ed è andata deserta ed in seconda convocazione sempre per la data odierna ed a quest'ora;

- che sono presenti, in proprio o per deleghe, riconosciute valide da se medesima e conservate agli atti sociali, numero 13 (tredici) soci di cui 9 (nove) per delega su un totale di 15 (quindici) soci così come risulta dal foglio presenze che, debitamente sottoscritto come per legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, tutti soci regolarmente iscritti nel libro dei soci alla data odierna da almeno tre mesi, nel rispetto dell'art. 24 (ventiquattro) delle vigenti norme di funziona-

REGISTRATO ALL'UFFICIO

DELL'ENTRATA DI ROMA 1

IN DATA 8 febbraio 2016

AL N. 3023 serie 1T

ESATTI EURO 200,00.=

mento della società;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di se medesima, quale Presidente, e dei signori **Averna Simonetta**, nata a Roma l'11 agosto 1958 (Vice Presidente); **Bernabè Stefano**, nato a Roma il 9 giugno 1957 (Consigliere);

- che la società non è assistita dall'Organo di Controllo;

- che gli intervenuti, in proprio e come rappresentati, si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, previa dichiarazione di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, preliminarmente informa l'Assemblea che per un errore di battitura l'articolo 10 (procedura di ammissione), è stato indicato nella convocazione come articolo 11.2 (quote) ma che tale errore non inficia la validità della sostanza dell'ordine del giorno perchè debitamente chiarito.

Aprendo pertanto la discussione sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, propone all'Assemblea di modificare ed integrare gli artt. 5 e 10 in materia di scopo e oggetto sociale e procedura di ammissione.

Pertanto, in virtù di quanto sopra, il Presidente passa alla disamina i richiamati articoli dello Statuto sociale di cui passa alla lettura e successiva discussione e votazione:

"Art. 5 - Scopo e Oggetto

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di eccellenza in aree trascurate dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle Università, e dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, grazie alla collaborazione con l'Associazione senza scopi di lucro The International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals (IIPRTHP).

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o di servizio.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci la Cooperativa ha per oggetto:

a) Prevenzione e assistenza medica e psicologica, socio sanitaria, sociale e legale rivolta a:

- individui con problematiche legate a situazioni di malessere causate da malattia, disagio psicologico, patologie genetiche, infertilità, invecchiamento, problemi di inserimento sociale e lavorativo;

- istituzioni pubbliche o private quali ospedali, cliniche, hospice, comunità, case di cura e riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni, aziende.

b) educazione socio-sanitaria e tutela delle fasce a rischio o deboli;

c) organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione sanitaria;

d) gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie;

e) assunzione di partecipazione in società consociate anche in forma di socio finanziatore;

f) progettazione e realizzazione di studi e ricerche su problematiche e temi rientranti nell'oggetto sociale tramite la collaborazione con l'IIPRTHP;

g) organizzazione di programmi di educazione continua in medicina (ECM) tramite la collaborazione con l'IIPRTHP.

Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula, in forma diretta e/o appalto, convenzioni e contratti con soggetti privati ed Enti Pubblici.

La Cooperativa potrà svolgere l'attività di cui sopra sia in proprio che per mandato di terzi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale;

- 2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;

3) concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

4) stimolare lo spirito di previdenza, anche integrativa, e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, costituire fondi integrativi previdenziali aziendali, accendere convenzioni per aderire a fondi pensioni aperti e chiusi. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

5) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e degli utenti;

6) partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario;

7) ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza l'autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali, contrarre mutui, aperture di linee di credito, acquistare titoli di stato, sottoscrivere obbligazioni nei limiti fissati dalla legge.

La società, inoltre, potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di investimento e non di collocamento sul mercato.

Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare:

- le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia;
- le attività riservate ad iscritti in Collegi, Ordini o Albi professionali debbono essere affidate a costoro, i quali agiranno autonomamente.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e di licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori rientranti nell'oggetto sociale.

Tutte le attività potranno essere gestite sia in proprio che per conto terzi e saranno svolte nel rispetto delle leggi che ne regolamentano l'esercizio.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito re-

golamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal D.Lgs n. 385/1993 e dalle disposizioni del C.I.C.R. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali esclusivamente nell'interesse di terzi che contraggono con la società.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 10 - Procedura di ammissione

10.1 Ad eccezione dei Soci Fondatori della Cooperativa, chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, curriculum vitae et studiorum, e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; - i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato ed annotata a cura degli stessi nel libro dei soci, previa presentazione di un curriculum professionale e scientifico dal quale risulti il possesso dei requisiti seguenti: laurea ed iscrizione al relativo albo ed ordine professionale, specializzazione in una branca medica, per medici specialisti; laurea ed iscrizione al relativo albo ed ordine professionale, specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI), per psicologi specialisti; conseguimento di almeno tre diplomi di perfezio-

namento post laurea o di un Master di II livello in Psico-On-cologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per qualunque operatore sanitario laureato che non rientri nelle prime due categorie sopraelencate; infine, per tutti i nuovi soci è condizione essenziale il superamento di un colloquio preliminare con i membri del Consiglio Direttivo dell'IIPRTHP. che è il garante dell'eccellenza professionale dei Soci della cooperativa.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

10.4 Il nuovo socio si impegna inoltre a frequentare le attività di formazione permanente previste dalla Cooperativa, anche in forma onerosa, in collaborazione con l'IIPRTHP.

10.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

10.6 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci".

Il Presidente chiede pertanto all'Assemblea di deliberare in ordine a quanto sopra riportato.

L'Assemblea, dopo specifica ed esauriente discussione, approva all'unanimità le suddette modifiche nei testi come proposti dal Presidente che qui si devono avere per interamente riportati e trascritti.

In conclusione, il Presidente, alla luce delle superiori modifiche, legge integralmente all'Assemblea il testo dello Statuto sociale nella nuova versione:

"S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

Tra le parti comparenti è costituita una cooperativa sociale denominata **"DREAMS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."**. La società cooperativa, in conformità al D.lgs. 460/97, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, Libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Scopo e Oggetto

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di eccellenza in aree trascurate dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle Università, e dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, grazie alla collaborazione con l'Associazione senza scopi di lucro The International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals (IIPRTHP).

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o di servizio.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgi-

mento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci la Cooperativa ha per oggetto:

a) Prevenzione e assistenza medica e psicologica, socio sanitaria, sociale e legale rivolta a:

- individui con problematiche legate a situazioni di malessere causate da malattia, disagio psicologico, patologie genetiche, infertilità, invecchiamento, problemi di inserimento sociale e lavorativo;

- istituzioni pubbliche o private quali ospedali, cliniche, hospice, comunità, case di cura e riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni, aziende.

b) educazione socio-sanitaria e tutela delle fasce a rischio o deboli;

c) organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione sanitaria;

d) gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie;

e) assunzione di partecipazione in società consociate anche in forma di socio finanziatore;

f) progettazione e realizzazione di studi e ricerche su problematiche e temi rientranti nell'oggetto sociale tramite la collaborazione con l'IIPRTHP;

g) organizzazione di programmi di educazione continua in medicina (ECM) tramite la collaborazione con l'IIPRTHP.

Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula, in forma diretta e/o appalto, convenzioni e contratti con soggetti privati ed Enti Pubblici.

La Cooperativa potrà svolgere l'attività di cui sopra sia in proprio che per mandato di terzi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale;

- 2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;

- 3) concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi

altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

4) stimolare lo spirito di previdenza, anche integrativa, e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, costituire fondi integrativi previdenziali aziendali, accendere convenzioni per aderire a fondi pensioni aperti e chiusi. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

5) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e degli utenti;

6) partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario;

7) ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza l'autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali, contrarre mutui, aperture di linee di credito, acquistare titoli di stato, sottoscrivere obbligazioni nei limiti fissati dalla legge.

La società, inoltre, potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di investimento e non di collocamento sul mercato.

Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare:

- le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia;
- le attività riservate ad iscritti in Collegi, Ordini o Albi professionali debbono essere affidate a costoro, i quali agiranno autonomamente.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e di licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori rientranti nell'oggetto sociale.

Tutte le attività potranno essere gestite sia in proprio che per conto terzi e saranno svolte nel rispetto delle leggi che ne regolamentano l'esercizio.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed,

in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal D.Lgs n. 385/1993 e dalle disposizioni del C.I.C.R. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali esclusivamente nell'interesse di terzi che contraggono con la società.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci le persone fisiche, giuridiche riconosciute e non riconosciute, associazioni appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci operatori;
- b) soci finanziatori;
- c) soci fruitori.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 E' fatto divieto ai soci operatori, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

6.5 Possono essere soci finanziatori le associazioni senza fini di lucro, riconosciute e non riconosciute, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, purché abbiano finalità sintoniche con quelle della Cooperativa.

6.6 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci cooperatori

7.1 I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

7.2 Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche, giuridiche riconosciute e non riconosciute e associazioni aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali, e che partecipino alle attività di formazione permanente previste dalla Cooperativa ed erogate esclusivamente dall'Associazione "I.I.P.R.T.H.P." al fine di garantire l'eccellenza delle prestazioni fornite.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Art. 8 - Soci Finanziatori

8.1 I soci finanziatori, investitori qualificati, possono essere dotati di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2526 c.c.

Art. 9 - Soci Frutitori

Sono soci frutitori gli utenti e loro familiari che usufruiscono dei servizi della Cooperativa tesserandosi annualmente.

Art. 10 - Procedura di ammissione

10.1 Ad eccezione dei Soci Fondatori della Cooperativa, chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, curriculum vitae et studiorum, e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; - i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato ed annotata a cura degli stessi nel libro dei soci, previa presentazione di un curriculum professionale e scientifico dal quale risul-

ti il possesso dei requisiti seguenti: laurea ed iscrizione al relativo albo ed ordine professionale, specializzazione in una branca medica, per medici specialisti; laurea ed iscrizione al relativo albo ed ordine professionale, specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI), per psicologi specialisti; conseguimento di almeno tre diplomi di perfezionamento post laurea o di un Master di II livello in Psico-Onco-logia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per qualunque operatore sanitario laureato che non rientri nelle prime due categorie sopraelencate; infine, per tutti i nuovi soci è condizione essenziale il superamento di un colloquio preliminare con i membri del Consiglio Direttivo dell'IIPRTHP. che è il garante dell'eccellenza professionale dei Soci della cooperativa.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

10.4 Il nuovo socio si impegna inoltre a frequentare le attività di formazione permanente previste dalla Cooperativa, anche in forma onerosa, in collaborazione con l'IIPRTHP.

10.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

10.6 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - Quote

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

11.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella Cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

11.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci della cooperativa

12.1 La quota del socio cooperatore non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità

dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

14.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento

della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione del socio

15.1 - L'esclusione nei confronti del socio cooperatore per una delle ipotesi previste dalla Legge o per gravi inadempimenti ai suoi doveri associativi, comporta di diritto la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non osservi i doveri inerenti la formazione personale.
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto h;
- c) che non sia intervenuto personalmente, senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che non abbia adempiuto agli obblighi a lui derivanti dal "piano di crisi aziendale";
- e) che si sia reso moroso, senza giustificato motivo, del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- h) che violi gli obblighi previsti da Regolamento interno e/o da contratto di lavoro con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- i) che infanghi il buon nome della Cooperativa nei confronti dei terzi;
- j) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- k) che si sia appropriato (anche al di fuori dell'attività lavorativa in senso stretto) di beni o altre utilità della Cooperativa;
- l) che abbia arrecato in qualunque modo gravi danni, anche morali, alla cooperativa o fomentato in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- m) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- n) nei casi previsti dagli articoli: 2286 c.c.; 2288, primo comma c.c.

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

15.5 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente; gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 16 - Liquidazione della quota

16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma c.c.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 16.4 seguente.

16.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori e finanziatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dai fondi istituiti a favore della cooperazione, per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione e poten-

ziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento dell'azienda stessa, costituiti dall'ammontare degli apporti dei soci finanziatori; d) dall'eventuale fondo di sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 - Capitale sociale

19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legislazione vigente.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c.

19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'Organo Amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'appro-

vazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'Organo Amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

19.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 19.5, il capitale risulta completamente eroso, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie

20.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

20.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Divieti

21.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

22.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

22.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 20.1 e 20.2.

22.4 L'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 23 - Decisioni dei soci

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a); b) e c) del punto 23.1 possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 25.

23.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 23.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

23.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 24 - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

24.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

Art. 25 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

25.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

25.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà

o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

25.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento della decisione; il contenuto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

25.4 Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

25.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

26.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

26.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-

tante dal libro dei soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479-bis ultimo comma c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

26.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'Organo Amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lettera b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lettera a) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lettera c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

26.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-

munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

26.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

26.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Amministrazione

27.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

27.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone

giuridiche.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

27.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori solo per giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

27.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lettera b di detto articolo, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lettera c del presente articolo, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo Amministrativo ai termini di Legge.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo Amministrativo.

27.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lettera b del presente articolo, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione

28.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel precedente articolo 27.2, possono essere adottate anche mediante consultazione ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

28.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. e dall'art. 2544 c.c., ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto

costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - Competenze degli amministratori

29.1 L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, procuratori ad negocia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

29.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 30 - Rappresentanza

30.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Organo Amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 31 - Compensi degli amministratori

31.1 Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

32.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali

e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 33 - Controllo legale dei conti

33.1 Verificatesi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

33.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

33.3 Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, fermo restando il quorum costitutivo di cui al precedente articolo 23, spetta ai soci proporzionalmente alle quote possedute.

Art. 34 - Disposizioni finali

34.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

34.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

34.3 Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e statuto sociale si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalla Legislazione vigente in materia.

L'Assemblea, chiamata dal Presidente a deliberare, approva all'unanimità l'integrale Statuto sociale nel testo sopra trascritto.

L'Assemblea autorizza altresì il Presidente a compiere tutte quelle pratiche ed adempimenti richiesti dalla legge per l'esecuzione della sopra adottata delibera.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente assemblea alle ore quindici e quaranta.

Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico

della Cooperativa.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente all'allegato, presente l'assemblea, ho dato lettura alla Comparsa che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore quindici e minuti cinquanta.

Consta di tredici fogli scritti per pagine quarantanove e quanto fin qui della cinquantesima in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia.

F.TI

MARCELLA FAZZI

ANGELO GAGLIONE NOTAIO